

TI_GERICHTE 52.2001.289 vom 7. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.289

FR: TI_GERICHTE 52.2001.289 du 7 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.289 del 7 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie e ai suoi due figli, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS.

E. 1.6

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà nel successivo considerando, il giudizio può essere reso sulla base degli atti e senza istruttoria, in quanto le testimonianze offerte non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. Il ricorrente si duole del fatto che non sono state assunte dal Consiglio di Stato le prove che egli aveva notificato (audizione di se stesso, di sua moglie e dei vicini di casa) al fine di dimostrare che ora si comporta bene e che non esiste il rischio di una sua recidiva. In sostanza, egli lamenta una violazione del diritto di essere sentito. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm), in virtù del quale l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base a tale valutazione, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). 2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto (ad A,

pag. 5) che le postulate audizioni testimoniali non fossero "necessarie ad apportare ulteriori elementi ai fini del giudizio. Quo alla richiesta ricorsuale di essere sentito personalmente, si osserva che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (...); ciò che è avvenuto in casu. La documentazione all'incarto risulta peraltro essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione delle prove notificate, tanto più che le dichiarazioni dei diversi testi erano già state versate agli atti (doc. G e H di _____; doc. U dei coniugi _____). Il rifiuto del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri. Il Tribunale rinuncia a sentire le menzionate persone per gli stessi motivi.

3. 3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento repressibile (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).

3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).

4. Nell'evenienza concreta, il ricorrente, quando ha potuto (infortunio, carcerazione), ha lavorato. Ciò non gli ha tuttavia impedito di contrarre diversi debiti e di avere aperte diverse procedure esecutive per circa fr. 3'000.-, alcune delle quali terminate con un pignoramento (doc. Q). Come se non bastasse, egli ha interessato in diverse occasioni le autorità amministrative e giudiziarie penali. Con decreto d'accusa 20 luglio 1994 _____ è stato condannato dal Procuratore pubblico a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e soggiorno illegale. A seguito di tale condanna, il 14 dicembre 1994 la

Sezione degli stranieri lo ha ammonito. Anche in seguito, durante il suo soggiorno in Svizzera e nonostante fosse divenuto padre, il ricorrente ha continuato a interessare le autorità giudiziarie e amministrative. Con decreto d'accusa 1° dicembre 1997, il Procuratore pubblico ha condannato _____ a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico durante 3 anni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 rispettivamente 3 anni, per aver violato la LDDS tra l'inizio del 1997 e il 18 maggio 1997. In correttezza con tale N.B. e la moglie _____, egli aveva ripetutamente favorito l'entrata illegale in Svizzera di connazionali, incaricando la consorte di trasportare da _____ a _____, in due occasioni, e a _____ 9 clandestini giunti illegalmente nel nostro Paese su interessamento di N.B., il quale incassava da ognuno DM 400 poi divisi a metà con _____ al domicilio di quest'ultimo. Il reato per cui egli è stato condannato è di una certa gravità in materia di polizia degli stranieri. Per questo motivo, il 26 gennaio 1998 il dipartimento ha ammonito il ricorrente, minacciandolo nuovamente di espulsione. Come se non bastasse, _____ ha ancora interessato le autorità giudiziarie penali. Con sentenza 14 febbraio 2001, la Corte delle assise criminali lo ha condannato a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 5 anni, per infrazione parzialmente aggravata alla LFStup (avendo, senza autorizzazione e sapendo di poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone, fatto preparativi per l'acquisto di 500 g di eroina e 500 g di sostanza da taglio e venduto 70 g di cocaina), complicità in infrazione aggravata alla LFStup (partecipato all'acquisto di 2'000 g di sostanza da taglio) e riciclaggio di denaro per un importo di fr. 6'000.- (fatti avvenuti tra il febbraio e l'aprile 2000). Nel contempo, il Tribunale penale ha prolungato di un anno la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di 3 anni inflittagli con decreto d'accusa 1° dicembre 1997. La Corte ha segnatamente considerato che _____, nonostante i suoi precedenti, aveva dato buona prova di sé durante la sua liberazione condizionale durante l'inchiesta, rilevando comunque che l'interessato era "arrivato all'estremo limite di quanto ragionevolmente possibile in materia di sospensione condizionale sia della pena detentiva, che di quella accessoria" (consid. 29, pag. 56). Il fatto che la pena dell'espulsione sia stata sospesa condizionalmente non è di rilievo ai fini del presente giudizio. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Rilevante è quindi la gravità dei reati per la sicurezza e l'ordine pubblico elvetico commessi nelle diverse occasioni dall'insorgente. Orbene, la giurisprudenza federale è estremamente rigorosa in materia di stupefacenti (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). L'insorgente non ha peraltro mai smesso di delinquere, commettendo reati sempre più gravi. Il fatto che egli abbia un buon rapporto con i vicini di casa è dunque irrilevante. Non va sottovalutato poi che l'interessato era già stato minacciato di espulsione nel 1994 e 1998 dall'autorità competente in materia di stranieri e che egli ha commesso gli ultimi reati durante il periodo di prova di 3 anni per la pena accessoria dell'espulsione di cui egli aveva beneficiato nell'ambito della condanna del 1° dicembre 1997 (cfr. sentenza 14 febbraio 2001, consid. 3

pag. 29). Che egli non abbia subito condanne per un totale di almeno due anni di detenzione, considerato dalla prassi come soglia a partire dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso (DTF 120 Ib

E. 6

consid. 4), non è decisivo. Tali requisiti sono puramente indicativi. Nemmeno il fatto che egli avrebbe commesso gli ultimi reati a causa delle sue difficoltà economiche, segnatamente per aver subito un pignoramento di beni mobili, permette di giungere a diversa conclusione (sentenza 14 luglio 2001, consid. 3, pag. 28). Il motivo per cui egli ha gravemente violato la legislazione penale non fa altro che dimostrare che egli ha una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita. Di conseguenza, vi sono le premesse per ritenere che il ricorrente ha violato l'ordine pubblico segnatamente a seguito delle sue condanne penali, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. 5. Occorre ora verificare se la decisione impugnata, tenuto conto della gravità della colpa a carico dell'interessato, rispetta il principio della proporzionalità. _____ è nato nel 1968 ed è stato autorizzato a entrare in Svizzera per vivere insieme a sua moglie, quando aveva 25 anni. Egli risiede ininterrottamente nel nostro Paese da 7 anni. Un suo rientro in Jugoslavia, dove è nato ed è cresciuto prima di giungere in Svizzera, non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Tanto più che egli stesso non nega di poter rientrare nel suo Paese d'origine. Che egli non vi possa trovare le medesime condizioni lavorative dal profilo economico è irrilevante (ricorso ad 11, pag. 12). Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento. La relazione tra i coniugi _____ appare vissuta. Certo, essi non hanno fatto comunione domestica durante un certo periodo. Tuttavia la loro separazione, di fatto, a cavallo tra il 1996 e il 1997 è durata pochissimi mesi (dichiarazione 24 febbraio 1997 di riconciliazione) e la successiva, dal 17 aprile al 4 agosto 2000, è riconducibile alla carcerazione preventiva del ricorrente. Inoltre _____ ha più volte affermato di avere intensi legami affettivi con il marito (doc. G e H: dichiarazioni 22 giugno 2000 rispettivamente 9 febbraio 2001, quest'ultima autenticata da un notaio). La moglie dell'insorgente è cittadina italiana. Nata a _____ (prov. di _____), essa ha sempre vissuto in _____, nel cantone dei _____, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo. Nel 1993, dopo aver conosciuto il suo futuro marito (doc. N), si è trasferita in Ticino. Ci si può invero chiedere se essa non possa seguire il ricorrente in _____ (_____), qualora volesse continuare a vivere insieme a suo marito. Infatti, benché il sistema socioculturale di quel Paese sia assai differente dal nostro, la ricorrente non solo vi ha trascorso delle vacanze, ma vi ha pure celebrato le nozze. Ci si può pure domandare se _____ possa quanto meno trasferirsi in Italia con sua moglie, in virtù della cittadinanza di quest'ultima. Sia come sia, tali circostanze non necessitano di essere approfondite. Non bisogna infatti dimenticare che, prima di sposarsi, _____ era al corrente che suo marito aveva soggiornato illegalmente in Svizzera (v. consid. 4 ab initio). Orbene, quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero indurre l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare all'altro coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, deve contare sull'eventualità che egli debba vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201). Tanto più che, nel corso del matrimonio, _____ era stata condannata in correatà con suo marito per aver ripetutamente favorito l'entrata illegale di

clandestini sul suolo elvetico (v. decreto d'accusa 1° dicembre 1999). In questo modo, essa era cosciente che il ricorrente correva il rischio di non vedersi rinnovare un giorno o l'altro il permesso di soggiorno. Per quanto riguarda i figli _____ (1994) e _____ (1999), essi sono ancora piccoli e dipendenti dai genitori, per cui il problema di un loro eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. D'altro canto, la misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua moglie e i suoi figli rimangono in ogni caso salvaguardate, qualora la moglie _____ non volesse trasferirsi nel Paese d'origine dell'insorgente oppure se l'ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia in favore del ricorrente si rivelasse problematico. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese perché la sua consorte e i suoi figli non potrebbero vivere in Jugoslavia insieme a lui. Tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta. 6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, siccome l'impugnativa era infondata sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 4, 5, 17 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (22 giugno 1968), cittadino _____ (_____), è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 febbraio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.